

ALLEGATO

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DI PARERI RELATIVI ALLE ISTRUTTORIE DI CONCESSIONI DI USO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

L'Ente di Gestione del Parco Regionale Naturale della Val Troncea,

- tenuto conto che “*sentita l’Autorità di Bacino,...*” deve definire “*...le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate*” (comma 1 dell’art. 25 della Legge 36/94);
- valutato che “*gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei mesi dalla suddetta data, pena l’immediata interruzione della captazione a loro spese....*” (comma 1 dell’art. 25 della Legge 36/94);
- considerato che “*...l’ente gestore dell’area protetta si pronuncia sulla ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande entro sei mesi successivi alla presentazione delle stesse* (Comma 2 del succitato articolo) e che “*le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali, non è stata presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese dell’utente responsabile*” (Comma 3);
- considerato inoltre che “*il termine di cui all’art. 25 comma 2 della legge 36/94 come modificato dall’art. 15 del D.L. 8.8.1994 n. 507 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994 n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il Parco ai sensi dell’art. 1\2 comma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394; gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all’interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d’acqua oggetto di captazione*” (Legge 136 del 30 aprile 1999);
- in attesa delle “*azioni per la predisposizione di una normativa riguardante il minimo deflusso vitale negli alvei*” di cui al PROGETTO SPECIALE PS 2.5 dell’Autorità del Bacino del Po e/o delle indicazioni dei “*piani di tutela delle acque*” di cui al capo I del titolo IV del Decreto Legislativo 152 dell’11 maggio 1999;....);
- in coerenza con i compiti stabiliti dalle succitate Leggi 36/94 e 136/99 e sulla base delle conoscenze acquisite mediante lo “*studio idrobiologico del bacino dell’alto Chisone finalizzato alla gestione delle risorse idriche*” (1999) allegato.

Quanto sopra premesso, l’Ente Parco, sulla base dello studio succitato sulle caratteristiche morfometriche, climatiche, idrologiche e di qualità delle acque del reticolo idrografico del bacino dell’alto Chisone, sotteso alla sezione di confluenza con il Chisonetto, stabilisce, per il territorio di competenza e per quanto attiene i pareri d’obbligo

sulle istruttorie relative alle concessioni di uso delle acque correnti naturali superficiali i seguenti criteri:

Art. 1 - Le acque correnti naturali superficiali e quelle delle sorgenti, delle risorgive e delle zone umide naturali ad acque stagnanti, entro il territorio di competenza dell'Ente Parco, non sono captabili ad eccezione:

- a) degli usi attualmente esistenti;
- b) dell'uso idropotabile;
- c) dell'uso zootecnico;
- c) degli usi idroelettrici ove non siano possibili fonti alternative .

Art. 2 - La caratterizzazione idrologica del bacino sotteso ad una qualunque sezione del reticolo idrografico dell'alto Chisone ed interessata dalla previsione di una captazione idrica per gli usi di cui al precedente articolo, viene effettuata sulla base dei seguenti valori di riferimento:

Afflusso meteorico medio annuo	P	mm	960
Deflusso meteorico medio annuo	D	mm	840
Coefficiente di deflusso medio annuo	D/P		0,87
perdite apparenti	P - D	mm	0,87
Portata media annua specifica	q	l/s/km ²	26,63
Portata media annua specifica di durata pari a 10 giorni	q ₁₀	l/s/km ²	108
Portata media annua specifica di durata pari a 91 giorni	q ₉₁	l/s/km ²	31,4
Portata media annua specifica di durata pari a 182 giorni	q ₁₈₂	l/s/km ²	15,5
Portata media annua specifica di durata pari a 274 giorni	q ₂₇₄	l/s/km ²	9,0
Portata media annua specifica di durata pari a 355 giorni	q ₃₅₅	l/s/km ²	5,51
Portata istantanea minima con tempo di ritorno di 5 anni	q _{m(Tr5)}	l/s/km ²	4,99
Portata istantanea minima con tempo di ritorno di 10 anni	q _{m(Tr10)}	l/s/km ²	4,49
Portata istantanea minima con tempo di ritorno di 20 anni	q _{m(Tr20)}	l/s/km ²	4,01

Art. 3 - La determinazione dei valori specifici (l/s/km²) del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) negli ambienti di competenza dell'Ente Parco viene effettuata mediante le seguenti formule:

D.M.V. = 0,4·q₃₅₅ per i corsi d'acqua ove risulta assente l'ittiofauna;

D.M.V. = 0,6·q₃₅₅ per i corsi d'acqua ove risulta presente l'ittiofauna.

La presenza o meno dell'ittiofauna deve essere accertata dal soggetto proponente sulla base di una specifica indagine i cui risultati devono essere riportati e commentati con una apposita relazione tecnica allegata alla domanda di concessione/rinnovo/sanatoria.

Art. 4 - La somma dei prelievi idrici, per gli usi potabili e per tutti quelli (di cui all'art. 1) che non prevedono la restituzione dell'acqua entro il bacino dell'alto Chisone sotteso alla sezione di confluenza con il Chisonetto, non deve superare il valore di 70 l/s.

Art. 5 - Le opere di sbarramento utili ai fini delle derivazioni idriche che interrompono la continuità longitudinale dei corsi d'acqua devono prevedere la realizzazione di

strutture idonee a consentire il passaggio dei pesci al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio naturale delle popolazioni ittiche presenti (art. 6 del Regio decreto 1.486 del 1914; art. 10 del Testo Unico 1.604 del 1931; Delibera dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 7/94 del 27/1/1994); in caso di evidente impossibilità per la realizzazione di tali passaggi sono previsti gli obblighi ittiogenici secondo quanto indicato dalle leggi sulla pesca ed in coerenza con quanto previsto dal Piano Ittico della Provincia di Torino approvato con delibera di Giunta il 29/01/1002. Le caratteristiche dei passaggi artificiali per l'ittiofauna devono garantire la piena funzionalità; a tale proposito si fa riferimento ai "*criteri tecnici per la progettazione e realizzazione dei passaggi artificiali per l'ittiofauna*" (Delibera della Giunta Provinciale di Torino n. 746 - 151363 del 18 giugno 2000).

Art. 6 - In generale deroghe rispetto ai criteri indicati nel presente documento, sono ammesse nei casi di progettazioni relative alla pianificazione riguardanti l'utilizzo delle risorse connessi ad interventi sul territorio capaci di produrre miglioramenti della qualità ambientale globale del bacino (con particolare riferimento alle acque).

Art. 7 - In corrispondenza delle opere di derivazioni devono essere predisposti appositi sistemi di visualizzazione del livello dei valori delle portate del D.M.V. (determinate sulla base dei criteri indicati all'art. 3) e/o di quelle destinate al funzionamento corretto del passaggio artificiale per l'ittiofauna (di cui all'art. 7) in modo da facilitare i controlli.

Art. 8 - Il rispetto del D.M.V. può essere verificato, con l'intervento del personale di vigilanza (ed eventualmente di tecnici allo scopo appositamente incaricati) a spese del concessionario, in ogni momento ed in particolare nelle situazioni in cui si riscontrino in alveo anomale condizioni di deflusso.

Art. 9 - Il controllo è effettuato attraverso una misura diretta della portata istantanea a valle della derivazione, eseguita con modalità oggettive e conformi alla normativa ISO vigente o a prassi idrometriche riconosciute. Nel caso di prosciugamenti totali o di portate residue insignificanti (o comunque tali da non permettere una misura di portata attendibile) si ritiene sufficiente un rapporto descrittivo (possibilmente corredato da documentazione fotografica).

Art. 10 - Il dato di portata rilevato come indicato al precedente articolo costituisce elemento per l'adozione dei provvedimenti da prendere a carico del concessionario per violazione dei termini del disciplinare di concessione. Inoltre l'Ente Parco potrà effettuare richiesta di "**danno ambientale**" per le conseguenze a valle dell'opera di presa (ai sensi dell'art. 18 della L. 349/86, dell'art. 12 del D.L. 130/92, dell'art. 58 del D.L. 152/99 e dell'art. 58 del D.L. 258/2000).

Art. 11 - I pronunciamenti dell'Ente vengono emessi entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza all'Ente e possono essere redatti con l'apporto di consulenti esterni.